

Seduta del 15 luglio 2004

.....OMISSIS.....

Esaminato l'ampio quadro normativo in materia (per tutte Legge 127/1997, D.L. 398/1997, D.M. 537/1999 e D.M. 475/2001) nonché le specifiche fattispecie relative allo svolgimento della pratica (artt. 8 e 17 R.D.L. n.1578/1933 e D.P.R.101/1990), si osserva:

la scelta del legislatore è quella di valutare il diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione come equivalente al periodo di un anno di praticantato.

Nel corso del periodo rispetto al quale il praticante intende far valere il diploma di specializzazione, questi non assisterà alle udienze e non frequenterà lo studio legale.

Appare indubbio come nei casi in esame il mancato svolgimento della pratica cd. "tradizionale", e cioè la mancata frequenza di uno studio professionale ed in particolare la mancata assistenza alle udienze e la mancata frequentazione dalle Cancellerie, non consenta al praticante l'acquisizione di quella completa preparazione professionale che consta di apprendimento, esercitazione ed addestramento, rapporti con colleghi e magistrati e soprattutto acquisizione di tutte le problematiche inerenti la gestione delle cause e dei fascicoli nelle varie Cancellerie il tutto necessario riguardo allo svolgimento autonomo della professione forense.

Ritiene il Consiglio indispensabile ed indefettibile per l'ottenimento dell'abilitazione al patrocinio l'esercizio della cd. "pratica tradizionale" per un periodo non inferiore ad un anno.

Esclusivamente la proficua frequenza di uno studio di un avvocato e l'assistenza alle udienze, con lo svolgimento di tutte quelle attività proprie della professione consentono, a parere del Consiglio, quel minimum di apprendimento necessario per lo svolgimento autonomo nelle forme dell'abilitazione al patrocinio.

Per questi motivi, il Consiglio, all'unanimità

delibera

di esprimere parere negativo alla concessione dell'autorizzazione all'abilitazione al patrocinio in favore di coloro i quali abbiano fatto valere il titolo del diploma di specializzazione, non assistendo alle udienze e non frequentando lo studio, imputandolo al primo anno di pratica.

.....OMISSIS.....

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Daniela Pinna Vistoso

Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Cugiolu